

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCOLO, RICCI, FOLLIERI e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1970

#### Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, nonché il decreto ministeriale contenuto nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969 sanciscono il principio secondo il quale per accedere ai concorsi di assunzione negli ospedali occorre aver superato il concorso nazionale di idoneità.

Nel succitato decreto ministeriale sono fissate le norme che regolano gli esami di idoneità, con particolare determinazione delle materie sulle quali verte il concorso, ma senza alcun riferimento alla classificazione degli ospedali.

Ora, le idoneità conseguite prima della entrata in vigore dei predetti decreti vengono considerate valide solo per le categorie degli ospedali per le quali erano state conseguite (equiparando le ex 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria agli attuali ospedali regionali, provinciali e zonali).

È da tener presente che le prove di esame per i concorsi ospedalieri delle tre categorie erano uguali e comportavano ben quattro prove (scritta, pratica, anatomia patologica,

igiene ospedaliera), mentre attualmente viene richiesta solo la prova scritta.

È da considerare inoltre che i primari di ruolo, vincitori di un pubblico concorso e che prestavano servizio negli ospedali di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria (classificati in via provvisoria provinciali e zonali) a norma dell'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, mentre sono idonei ad essere nominati membri delle Commissioni esaminatrici agli esami di idoneità a primari, dovrebbero poi trasformarsi in esaminandi davanti ai primari da essi stessi promossi, per poter conseguire il titolo di idoneità a partecipare ad eventuali futuri concorsi di assunzione in ospedali regionali.

All'articolo 87 poi del ricordato decreto n. 130 è ribadito il concetto che nella valutazione dei titoli per il concorso relativo all'assunzione a primario non esiste alcuna differenza tra i primari, in relazione alla classificazione dell'ospedale nel quale abbiano prestato servizio.

Nel decreto ministeriale del 30 ottobre 1969, all'articolo 2, lettera *d*), sono altresì fissati i requisiti necessari alla partecipazione agli esami di idoneità a primario, indi-

cando, come è logico, solo i servizi prestati in qualità di aiuto e di assistente.

Ora, stanti le norme di cui sopra, si potrebbe verificare l'ipotesi assurda che un primario di ruolo, nel caso non dovesse superare l'esame di idoneità, continuerebbe *pleno jure* a prestare servizio di ruolo in un posto per il quale non abbia conseguita l'idoneità.

Sembra opportuno, pertanto, anzi necessario fissare una norma ben precisa diretta ad eliminare paradossi ed equivoci ed a renderla più chiara e più aderente alle situazioni emergenti dalle funzioni dei titoli già maturati, tenendo conto così anche dello spirito del giusto ordine del giorno espresso dall'ANPO (Associazione nazionale primari ospedalieri) nel Consiglio nazionale di Bologna del 20 marzo 1970, così formulato: « Il Consiglio nazionale dell'ANPO, riunito in Bologna il 23 marzo 1970, constatato che l'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1969, n. 130, sancisce una ingiustificata limitazione nella idoneità per gran parte dei primari di ruolo, chiede che ai sanitari in servizio di ruolo al 27 marzo 1969 sia riconosciuta l'idoneità alla qualifica occupata a tale data senza discriminazione di categoria ».

Alquanto contraddittoria appare pure la norma contenuta nel decreto n. 130, secondo la quale i medici provinciali, funzionari del Ministero della sanità ed autentici igienisti, soprattutto per la loro particolare funzione, non sono ammessi al concorso di idoneità per direttori sanitari, ma dovrebbero, per conseguire tale obiettivo, prima sottoporsi

al concorso per ispettore e poi per vice direttore.

Tale norma, a parte l'aspetto mortificante per la categoria, sembra piuttosto illogica, quando si consideri, tra l'altro, che il presidente della commissione esaminatrice per direttore sanitario è un medico provinciale. Idoneo, quindi, per esaminatore, non lo sarebbe per esaminando.

Ai medici provinciali invece, per il motivo ora rilevato, dovrebbe essere consentito, dopo anni di servizio alle dipendenze dello Stato, di partecipare direttamente al concorso di idoneità per direttore sanitario.

È oltretutto un fatto di giustizia, prima che di equità, per una benemerita categoria di medici, che serve lo Stato, finora senza un adeguato riconoscimento.

Altra grave incongruenza è quella dei tecnici delle varie branche specialistiche dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità, che non sono equiparati alla branca specialistica ospedaliera.

Sono questi soltanto alcuni degli aspetti più rilevanti che postulano un urgente riesame e, quindi, una diversa sistemazione legislativa.

Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, è il caso di procedere alla formulazione di norme che possano interpretare le legittime aspirazioni dei primari suindicati, nonché dei medici provinciali e dei tecnici dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità, non solo nell'interesse delle menzionate categorie, ma ai fini di un più ordinato funzionamento dei servizi essenziali nell'ambito della nuova struttura ospedaliera.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai primari in servizio di ruolo è riconosciuta l'idoneità conseguita in concorsi espletati secondo le norme vigenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonché la sua equiparazione a tutti gli effetti all'idoneità nazionale di cui al decreto del Ministero della sanità del 30 ottobre 1969, indipendentemente dalla categoria dell'ospedale per la quale l'idoneità stessa sia stata ottenuta.

Pertanto, essi potranno accedere direttamente ai concorsi di assunzione presso i singoli ospedali (regionali, provinciali e zonali).

**Art. 2.**

Il servizio prestato dal medico provinciale è equiparato a quello di direttore sanitario, ai fini del punteggio nei concorsi ospedalieri.

**Art. 3.**

I tecnici delle branche specialistiche dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità sono equiparati, a tutti gli effetti, ai tecnici della branca specialistica ospedaliera.